



N. 1 - aprile 2013

Lo schema di decreto ministeriale per l'individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno 2013 (Atto del Governo n. 3)

Lo schema di decreto in esame prevede ad individuare, per l'anno 2013, la Lotteria Italia quale unica lotteria nazionale ad estrazione differita ai sensi della [legge n. 722 del 1955](#)¹.

Secondo l'articolo 1, comma 2, della legge n. 722 del 1955, il Ministro dell'economia e delle finanze è tenuto a trasmettere ogni anno al Parlamento, per l'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni, lo schema di decreto ministeriale di individuazione delle lotterie nazionali da effettuare nell'anno successivo. Il parere deve essere reso entro trenta giorni dalla richiesta, mentre il termine entro il quale deve essere emanato il decreto ministeriale è fissato al 15 dicembre di ogni anno (comma 4).

La legge prevede che per l'individuazione delle lotterie nazionali si tenga conto (comma 3):

- della rilevanza nazionale o internazionale;
- del collegamento con fatti e rievocazioni storico-artistico-culturali e avvenimenti sportivi;
- della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato;
- dell'equilibrata ripartizione geografica;
- della garanzia, mediante l'avvicendamento annuale, di lotterie per ogni gruppo di manifestazioni culturali, storiche, sportive e folcloristiche di rilevanza nazionale.

Il successivo articolo 3 prevede che per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili sia devoluto ai comuni stessi, i quali sono tuttavia obbligati ad utilizzarli per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio

artistico, culturale e ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

Per quanto concerne lo schema di decreto in esame ([A.G. n. 3](#)), esso prevede per il 2013 l'individuazione di una sola lotteria ad estrazione differita, ossia la Lotteria Italia, analogamente a quanto già avvenuto nel 2011 e nel 2012²; si ricorda invece che le lotterie autorizzate erano state due nel 2010 e tre nel 2009³.

Viene pertanto ridotto al minimo il numero di lotterie autorizzate, che in base alla legge (articolo 1, comma 1) possono essere al massimo dodici più una internazionale.

La Relazione che accompagna lo schema di decreto in esame evidenzia che quanto ivi previsto consegue anche a quanto disposto dall'[articolo 21 del decreto-legge n. 78 del 2009](#)⁴ che - oltre a fissare contenuti e criteri del bando di gara per l'affidamento delle lotterie istantanee - ha riservato (al comma 6) la gestione e l'esercizio delle lotterie ad estrazione differita all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato (AAMS)⁵, che "vi provvede direttamente

¹ "Autorizzazione ad effettuare annualmente quattro lotterie nazionali". In particolare l'articolo 1 citato è stato così integralmente sostituito dalla [legge n. 62 del 1990 \(articolo 1\)](#).

² Rispettivamente con il D.M. 14 dicembre 2010 ed il D.M. 10 luglio 2012.

³ In particolare erano previste tre lotterie per il 2009 (Festival della canzone italiana di Sanremo e Progetto "Adotta un angelo"; Centenario del "Giro d'Italia", Premio "FIABA" e Progetto "Per amore per ABIO"; Lotteria Italia) e due lotterie per il 2010 (Festival della canzone italiana di Sanremo, Carnevali di Viareggio, Acireale, Capua, Fano, Gallipoli e Putignano e Progetto "La casa viaggiante di Sogni"; Lotteria Italia).

⁴ "Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini".

⁵ Si ricorda che per effetto dell'[articolo 23-quater del decreto-legge n. 95 del 2012](#) a decorrere dal 1° dicembre

ovvero mediante una società a totale partecipazione pubblica". Pertanto, con la lotteria Italia 2010, 2011 e 2012 la gestione delle lotterie non viene espletata secondo meccanismi basati sul regime concessorio ma direttamente dall'AAMS, avvalendosi della fornitura di alcuni servizi da parte di Lotterie Nazionali s.r.l. in quanto si tratta, come precisa la Relazione, dell'unico soggetto tra quelli invitati dall'Amministrazione che ha espresso il proprio interesse a tale gestione. A tale soggetto sono state affidate, con apposita convenzione, tutte le attività gestionali ed operative legate al prodotto.

La proposta di ridurre il numero delle lotterie ad estrazione differita è da anni propugnata dall'amministrazione in considerazione della crescente disaffezione del pubblico nei confronti di tale tipologia di gioco, e la Relazione evidenzia le ragioni di questo "trend negativo". Anzitutto l'incremento esponenziale delle offerte di gioco, soprattutto quelle con prospettiva di vincita immediata, fattore che ha cagionato disaffezione nel pubblico; inoltre, l'apporto degli enti organizzatori degli eventi abbinati che non risulta quasi mai significativo, "in quanto si è perso il senso tradizionale dell'abbinamento e la richiesta è finalizzata unicamente ad ottenere un contributo di tipo economico".

Viene peraltro ricordato il carattere non remunerativo delle lotterie diverse dalla lotteria Italia, per la realizzazione delle quali si è talvolta dovuto far ricorso all'apposito "fondo di riserva" in considerazione dell'esiguo numero di biglietti venduti e del notevole incremento dei premi distribuiti, legati non soltanto all'estrazione finale ma anche allo svolgimento di giochi nell'ambito di trasmissioni televisive abbinata a ciascuna lotteria, nonché al tagliando di estrazione istantanea abbinato, consentendo, quindi, non soltanto l'integrazione della massa-premi, ma anche quella dell'utile, erariale e non, di ciascuna lotteria.

Per il 2013, anche in considerazione del fatto che non sono pervenute all'amministrazione domande per eventi abbinabili di alcun tipo, viene pertanto prevista una sola lotteria (la Lotteria Italia), svincolata da qualsivoglia evento o pro-

getto e collegata con trasmissioni televisive e/o radiofoniche⁶.

Le motivazioni che hanno supportato tale scelta sono, secondo la Relazione, sintetizzabili nel modo seguente:

- consolidata disaffezione nei confronti del prodotto;
- assenza di utili significativi per l'erario;
- sostanziale mancanza di ritorno economico per gli enti organizzatori.

a cura di **Stefano Moroni**

L'ultima nota breve:

[La legge 24 dicembre 2012, n. 243](#)

[Disposizioni per l'attuazione del principio del pareggio di bilancio ai sensi dell'articolo 81, sesto comma, della Costituzione](#)

(n. 35 - febbraio 2013)

nota breve

sintesi di argomenti di attualità del Servizio Studi del Senato

Gli arretrati possono essere richiesti all'Archivio Legislativo tel 06 67062610
ArchivioLegislativo@senato.it
I testi sono disponibili alla pagina:

<http://www.senato.it> – leggi e documenti – dossier di documentazione. Servizio studi – note brevi

progetto grafico the washing machine

www.senato.it

2012 l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato è stata incorporata nell'Agenzia delle Dogane, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

⁶ Sul punto la Relazione sottolinea la valenza sostanziale che trasmissioni di grande richiamo possono avere sull'esito di una lotteria; il rilancio del settore sembrerebbe pertanto non poter prescindere dall'interesse che le emittenti televisive potranno riservare per tale gioco, proponendo abbinamenti a spettacoli televisivi di più rilevante interesse e in fasce orarie di maggiore *audience*.